DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2018, n. 1353

Programma Venatorio regionale annata 2018/2019.

Assente l'Assessore all'Agricoltura - Risorse Agroalimentari, dr Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario addetto del Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dr Luca Limongelli, riferisce quanto segue: il Vice Presidente.

Con la L.R. n. 59 del 20.12.2017 e successive modificazioni, la Regione Puglia detta le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio.

L'art. 7 della citata normativa regionale sancisce che la Giunta Regionale approva il Programma Venatorio annuale, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio, in attuazione del piano pluriennale (Piano faunistico venatorio regionale).

Il succitato programma, ai sensi del comma 16 dello stesso articolo, provvede:

- a. al finanziamento dei programmi di intervento su base provinciale, al coordinamento e controllo degli stessi;
- alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui alla presente legge, annualmente assegnata ad ogni Provincia e Citta Metropolitana di Bari e/o ATC, in caso di avvalimento o convenzione;
- c. alla indicazione del numero massimo dei cacciatori che potrà accedere in ogni ATC per il prelievo di fauna selvatica, nel rispetto degli indici di densità venatoria di ogni ambito territoriale di caccia programmata. Detta densità non potrà comunque essere diversa da quella stabilita dal MIPAAF;
- d. alla determinazione della quota richiesta al cacciator di fauna selvatica, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, ricompresa tra il 50 per cento e il 300 per cento della tassa di concessione regionale, non può superare il 50 per cento per i residenti nella Regione Puglia. I relativi importi sono fissati con il Programma venatorio regionale annuale, che stabilisce, altresì, il costo dei permessi giornalieri.

L'art. 51 della L.R. 59/2017 stabilisce il riparto dei proventi delle tasse venatorie regionali nonché l'utilizzo, per ogni territorio provinciale, delle somme accreditate dalla Regione e pari all'80% delle somme iscritte in Bilancio.

Infine, lo stesso art. 51 disciplina l'utilizzo delle somme residue, pari al 20% dell'importo totale, da parte della Regione.

In merito è da evidenziare che sono stati approvati sia il Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014, giusta deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 21.07.2009, pubblicata sul BURP n.117 del 30.07.2009, che il relativo Regolamento Regionale "Attuazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014", con DGR n. 1347 del 28.07.2009, entrambi ulteriormente prorogati.

Si rammenta, altresì, che con i predetti provvedimenti sono stati istituiti gli ATC della Regione Puglia in attuazione della ex L.R. n. 12/2004 e del Regolamento Reg. le (R.R.) n. 4/2004.

Inoltre, si specifica che con LR. n. 59/2017 ha approvato la nuova normativa di settore che ha sostituito, di fatto, la ex LR. n. 28 del 12.08.1998.

L'art. 58 comma 2 di detta nuova normativa dispone che "restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente legge, nelle more dell'approvazione della nuova regolamentazione".

Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 59/2017 la Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali ha redatto una ipotesi di Programma venatorio 2018/2019 che è stata sottoposta al Comitato Tecnico regionale che, nella seduta del 19.07.2017, ha espresso il proprio parere.

Per quanto concerne la spesa si evidenzia che è stata stanziata la somma complessiva di € 2.000.000,00, sulla base del Programma venatorio allegato, ripartita per territori ATC provinciali, limitatamente all'80% dell'importo finanziato, pari alla somma di € 1.600.000,00, e precisamente:

TERRITORI ATC						
PROVINCIALI	Lett A (15%)	Lett. B (20%)	Lett C (30%)	Lett. D (20%)	Lett. E (15%)	TOTALE
BARI	46.003,47	61.337,96	92.006,94	61.337,96	46.003,47	306.689,80
BRINDISI	42.584,79	56.779,72	85.169,58	56.779,72	42.584,79	283.898,60
FOGGIA	64.532,76	86.043,68	129.065,52	86.043,68	64.532,76	430.218,40
LECCE	54.821,64	73.095,52	109.643,28	73.095,52	54.821,64	365.477,60
TARANTO	32.057,34	42.743,12	64.116,68	42.743,12	32.057,34	213.715,60
TOTALE	240.000,00	320.000,00	480.000,00	320.000,00	240.000,00	1.600.000,00

L'ulteriore 20% della succitata somma stanziata, pari a € 400.000,00, di cui già euro 11.950,00 già impegnati ed euro 108.566,90 prenotati, è a disposizione sempre della Regione per le attività ed i compiti riportati nel Programma venatorio annuale, giusto quanto previsto al comma 3 dell'art. 51 della LR. n. 59/2017.

Resta inteso che a seguito dell'approvazione del presente Programma il competente Servizio porrà in essere le opportune iniziative e conseguenziali provvedimenti utili alla migliore gestione delle predette risorse economiche nel pieno rispetto delle finalità di cui all'art. 51 della L.R. n. 59 del 20 dicembre 2017.

Pertanto, si propone l'approvazione del Programma Venatorio regionale 2018-2019, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante (allegato A), così come redatto dalla Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.L.vo 118/2011:

Alla spesa complessiva di € 1.877.714,10 riveniente dal presente provvedimento, atteso che già euro 122.285,90 sono stati impegnati o prenotati (€ 1.877.714,10 + € 122.285,90 = € 2.000.000,00), da destinare per le finalità di cui all'art. 51 commi 3 e 4 L.R. n. 59/2017, ai sensi del Programma allegato e con le modalità sopra esplicitate, si provvederà con atti dirigenziali da assumersi, entro il corrente esercizio finanziario, a valere sui cap. 841009 (euro 150.000,00) - 841010 (euro 150.000,00) - 841011 (euro 66.281,00) - 841012 (320.000,00) - 841014 (euro 120.000,00) - 841015 (euro 70.000,00) - 841016 (euro 50.000,00) - 841017 (euro 5.000,00) - 841018 (euro 835.000,00) - 841019 (euro 111.433,10) , i cui spazi finanziari sono autorizzati per il conseguimento delle finalità di cui alla Legge 208/2015 art. 1 comma 710, nei limiti delle entrate accertate ed incassate nel corrente esercizio finanziario sul capitolo di entrata 1012010.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4, comma 4, lett. k) della LR. n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente

- Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore e dal Dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di prendere atto e di far propria la relazione dell'Assessore all'Agricoltura Risorse Agroalimentari, che qui si intende interamente riportata per formarne parte integrante;
- Di approvare, di conseguenza, l'allegato Programma Venatorio regionale annata 2018 2019 (allegato A),
 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di dare atto che con successivi atti dirigenziali saranno impegnate le somme rivenienti dalla presente deliberazione, così come riportato nella sezione "copertura finanziaria";
- Di subordinare l'efficacia e gli effetti del presente provvedimento all'adozione degli atti dirigenziali di impegno delle risorse finanziarie necessarie;
- Di dare atto dell'avvenuta istituzione degli ATC riportati nel Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 21.07.2009 (DGR n.1045 del 23.06.2009) e ulteriormente prorogato;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ed al proprio Albo on line nelle pagine del sito ufficiale della Regione Puglia: ww.regione.puglia.it..

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ROBERTO VENNERI IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ANTONIO NUNZIANTE

Allegato A)

PROGRAMMA VENATORIO

Annata 2018/2019

Linee Generali

L'art. 7 comma 15 della L.R n. 59 del 20 dicembre 2017 dispone che, in attuazione del Piano faunistico venatorio regionale, la Giunta Regionale approva il programma annuale, sentito il parere del Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio.

Il succitato programma, ai sensi del comma 16 dello stesso articolo, provvede:

- a. al finanziamento dei programmi di intervento su base provinciale, al coordinamento e controllo degli stessi;
- alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui alla presente legge, annualmente assegnata ad ogni Provincia e Citta Metropolitana di Bari e/o ATC, in caso di avvalimento o convenzione;
- c. alla indicazione del numero massimo dei cacciatori che potrà accedere in ogni ATC per il prelievo di fauna selvatica, nel rispetto degli indici di densità venatoria di ogni ambito territoriale di caccia programmata. Detta densità non potrà comunque essere diversa da quella stabilita dal MIPAAF;
- d. alla determinazione della quota richiesta al cacciator di fauna selvatica, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, ricompresa tra il 50 per cento e il 300 per cento della tassa di concessione regionale, non può superare il 50 per cento per i residenti nella Regione Puglia. I relativi importi sono fissati con il Programma venatorio regionale annuale, che stabilisce, altresì, il costo dei permessi giornalieri.

Si evidenzia che il comma 8 dell'art. 8, per quanto concerne le "Oasi di Protezione", e il comma 10 dell'art. 9, relativamente alle "Zone di Ripopolamento e Cattura", prevedono che la Regione Puglia con i programmi annuali, predispone azioni mirate per raggiungere le finalità di cui ai commi 1 dei predetti articoli della L.R. n. 59/2017, identificando gli interventi più adeguati per ogni singola zona ed eliminando ogni fattore di disturbo o di danno per la fauna selvatica.

L'art. 11 della L.R. 59/2017, dispone:

- La Regione Puglia, sentiti il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio e i Comuni interessati, con il Piano faunistico venatorio regionale ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, ai sensi dell'art. 7 comma 7 della L.R. n. 59/2017, in Ambiti Territoriali di Caccia (ATC).

- Negli ATC l'attività venatoria è consentita nei limiti della capienza di cui all'art. 7, comma 16, lett. c) della L.R. n. 59/2017, previo versamento della quota di partecipazione. La (capienza) può essere derogata limitatamente ai cacciatori residenti nel territorio di riferimento (art. 11, comma 4 L.R. n. 59/2017).
- Previa verifica di disponibilità, negli ATC, sono ammessi cacciatori ospiti residenti nei comuni di altri ATC della Regione Puglia e in altre Regioni, quest'ultimi per un numero massimo di quindici giornate. I cacciatori ospiti non possono superare la misura del 100 per cento dei cacciatori residenti nell'ATC di riferimento e hanno priorità di ammissione i cacciatori residenti nella Regione Puglia; la ulteriore disponibilità sarà riservata ai cacciatori ospiti residenti in altre Regioni. Eventuali posti non utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri. I cacciatori ospiti versano agli ATC di riferimento una quota di partecipazione, così come determinata nel programma venatorio annuale, pari al 50 per cento e al 300 per cento della tassa di concessione regionale, rispettivamente se residenti nei comuni di altri ATC della Regione o in altre Regioni.

Considerato che si è in fase di approvazione del nuovo Piano faunistico venatorio regionale 2018/2023 restano confermati, per l'annata venatoria 2018/2019, gli ATC rivenienti dal vigente Piano faunistico venatorio regionale di cui alla DCR n. 217/2009 e DCR n. 223/2014. L'attività venatoria, in detti ATC pugliesi è consentita per la corrente stagione venatoria, nei termini e modalità riportati nella precitata L.R. n. 59/2017 in combinato con le disposizioni di cui al regolamento regionale (R.R.) n. 3/99, così come modificato dal R.R. n. 472004, nelle parti in contrasto con la vigente normativa regionale in materia (art. 58 della L.R. n. 59/2017).

Per quanto attiene il numero di cacciatori ammissibili in ogni ATC si rinvia alla successiva tabella "Accesso agli ATC". Le modalità di rilascio delle autorizzazioni, ove previste, sono riportate nel relativo regolamento regionale di attuazione ovvero secondo le direttive che, nel caso, saranno emanate dalla competente sezione regionale.

L'art. 51 in ordine al riparto dei proventi delle tasse regionali, di cui all'art. 50 della stessa legge 59/2017, prescrive:

- al comma 1: "La Giunta Regionale, con apposito provvedimento da adottarsi precedentemente alla approvazione del calendario venatorio, utilizza l'80 per cento dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale introitati entro il 31 dicembre di ciascun anno, per gli adempimenti previsti dalla L.R. n. 59/2017";
- al comma 2: "La destinazione delle somme di cui al comma 1, in rapporto ai territori degli ATC individuati dal Piano faunistico venatorio regionale, sarà effettuata secondo i seguenti parametri:
 - a) 20 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti sul territorio di ciascun ATC;
 - b) 40 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale di ciascun ATC;
 - c) 40 per cento in rapporto all'estensione di territorio di ciascun ATC sul quale sono stati istituiti ambiti protetti riguardanti: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione".
- al comma 3: "La ripartizione del rimanente 20 per cento dell'ammontare dei proventi derivanti dalla riscossione delle tasse regionali sarà effettuata secondo i parametri:
 - a) il 6 per cento per la gestione del fondo di tutela istituito per la prevenzione e per gli indennizzi relativi ai danni non altrimenti risarcibili e i cui residui annuali sono cumulabili nelle annate successive;
 - b) il 4 per cento per spese proprie inerenti la stampa del calendario venatorio, tesserini regionali e materiale didattico-divulgativo inerente le finalità della presente legge;

- c) il 10 per cento da destinare agli osservatori faunistici territoriali e centri territoriali di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà per le loro attività, come da previsioni riportate nella presente legge".
- al comma 4: "Gli importi introitati, relativi alla quota di cui al comma 1, sono utilizzati dalla Regione Puglia, anche mediante apposita convenzione con gli ATC e le province con obbligo di rendicontazione annuale, così come stabilito da programma venatorio annuale, secondo la seguente ripartizione:
 - a) 15 per cento, quale contributo ai proprietari di terreni utilizzati ai fini della caccia programmata di cui all'art. 34 e salvaguardia degli habitat, di cui all'art. 7, comma 14, lett. b);
 - b) 20 per cento, quale contributo danni prodotti dalla fauna selvatica stanziale nelle zone protette e dall'attività venatoria e della fauna selvatica stanziale in territori caccia programmata;
 - c) 30 per cento, per gestione zone protette di iniziativa pubblica di cui agli articoli 8, 9 e 10, per tabellazione, miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da riproduzione, sostegno alle attività di vigilanza volontaria sulla base di specifici progetti;
 - d) 20 per cento, quale contributo per acquisto fauna da ripopolamento e strutture dirette all'ambientamento delle stesse, suddiviso per ogni ATC;
 - e) 15 per cento, per spese riguardanti le attività delle commissioni esami per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e attività dei revisori dei conti degli ATC.

Infine, l'art. 52 disciplina "l'istituzione del fondo di tutela della protezione agrozootecnica" così come di seguito riportato:

- 1. Per far fronte alle misure di prevenzione e ai danni non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo nonché al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica stanziale e dall'attività venatoria, è costituito a cura della Regione Puglia un fondo destinato alla prevenzione e agli indennizzi, al quale affluisce una percentuale dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale di cui agli articoli 50 e 51, comma 3, salvo ulteriori finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale da determinarsi annualmente e finalizzati a far fronte ai danni provocati dalla fauna selvatica.
- 2. Il risarcimento per danni provocati nei territori destinati a gestione privatistica: aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie, centri privati di riproduzione fauna selvatica allo stato naturale, zone addestramento cani e per le gare cinofile, è a totale carico degli organismi preposti alla gestione.



PROGRAMMA ATTUATIVO

Al finanziamento dei programmi di intervento su base provinciale e alla ripartizione degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale, lett. a) e b) comma 16 dell'art. 97 L.R. 59/2017, si provvede come di seguito riportato.

STANZIAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018: € 2.000.000,00

* 1'80 % ai sensi del comma 1 dell'art. 51 - € 1.600.000,00

Tabella 1
(20% in rapporto al numero di cacciatori residenti sul territorio di ciascun ATC provinciale)

TARANTO	3.752	55.151,20
LECCE	4.354	6/32/,/0
LECCE	4.594	67527,70
FOGGIA	4.342	63.823,60
BRINDISI	5.029	73.921,90
BARI	4.053	59.575,60
TERRITORI ATC PROVINCIALI	Nr° CACCIATORI (a.v. 2017 – 2018)	STANZIAMENTO PREVISTO

Tabella 2 (40% in rapporto al territorio Agro-Silvo-Pastorale di ciascun ATC)

	TOTALE	Ha 1.376.508	TOTALE	640.000,00
TARANTO		Ha 157.332		73.150,70
LECCE		Ha 163.438		75.989,60
FOGGIA		Ha 560.235		260.478,30
BRINDISI		Ha 121.344		56.418,20
BARI		Ha 374.159		173.963,20
TERRITORI ATC PROVINCIALI		Superfice A.S.P.		STANZIAMENTO PREVISTO



Tabella 3

(40% in rapporto all'estensione di territorio ATC provinciale sul quale sono istituiti ambiti protetti: Oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici di riproduzione)

* il 40% di € 1.600.000,00 = € 640.000,00

	TOTALE	Ha 72.232	TOTALE	640.000,00
TARANTO		Ha 9.640		85.413,70
LECCE		Ha 25.051		221.960,30
FOGGIA		Ha 11.954		105.916,50
BRINDISI		Ha 17.331		153,558,50
BARI		Ha 8.256		73.151,00
TERRITORI ATC PROVINCIALI		Superficie adibita ad ambiti protetti		STANZIAMENTO PREVISTO

Tabella 4 (Ripartizione fondi di cui al comma 4 dell'art. 51 L.R 59/2017)

I fondi stanziati, di seguito all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 51 della L.R. n. 59 del 20 dicembre 2017, saranno utilizzati sulla base della suddivisione dei territori ATC provinciali.

• Suddivisione fondi stanziati per un totale di € 1.600.000,00

TERRITORI ATC

TOTALE	240.000,00	320.000,00	480.000,00	320.000,00	240.000,00	1.600.000,00
TARANTO	32.057,34	42.743,12	64.116,68	42.743,12	32.057,34	213.715,60
LECCE	54.821,64	73.095,52	109.643,28	73.095,52	54.821,64	365.477,60
FOGGIA	64.532,76	86.043,68	129.065,52	86.043,68	64.532,76	430.218,40
BRINDISI	42.584,79	56.779,72	85.169,58	56.779,72	42.584,79	283.898,60
BARI	46.003,47	61.337,96	92.006,94	61.337,96	46.003,47	306.689,80
PROVINCL	ALI Lett. A (15%)	Lett. B (20%)	Lett. C (30%)	Lett. D (20%)	Lett. E (15%)	TOTALE



ACCESSO AGLI A.T.C.

Ai sensi della lett. c) del comma 16 dell'art. 7 della L.R. 59/2017, si riportano gli ATC destinati all'esercizio venatorio programmato in base al territorio agro-silvo-pastorale utile alla caccia e il relativo numero dei cacciatori ammissibili, in virtù delle relative disposizioni di cui alla L. 157/92, all'art. 11 della L.R. n. 59/2017 in combinato alle disposizioni di cui al R.R. n. 3/99, così come modificato dal R.R. n. 4/2000.

A.T.C.	Superf. utile alla caccia Ha	Cacciatori residenti in ATC (a.v. 2017/2018)	Cacciatori ammissibili numero °°	Cacciatori extraprovinciali ed extraregionali ammissibili
PROVINCIA DI BARI	249.888,31	4.053	8.106	4.053
PROVINCIA DI BRINDISI	96.216,80	5.029	5.061*	32
PROVINCIA DI FOGGIA	380.781,00	4.342	8.684	4.342
PROVINCIA DI LECCE	117.207.04	4.594	6.165*	1.571
PROVINCIA DI TARANTO	108.745,45	3.752	5.720*	1.968

^{°° (}derivanti da densità venatoria L.157/92 * - MIPAAF - o art. 11 comma 5 L.R. 97/2017)

N.B.: I predetti dati differiscono da quelli riportati nel precedente Programma Venatorio in quanto si è proceduto al loro aggiornamento in virtù dell'istituzione di nuove aree protette/divieti di caccia nonchè zone destinate alla gestione privatistica, sempre nel limite massimo del 15% previsto dalla L.R. n. 27/98, istituite successivamente alla approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014, prorogato con DGR n. 1235 del 25.07.2017, nonché in virtù delle nuove disposizioni di cui alla L.R. n. 59/2017 di recepimento della l. 157/92 e s ss.mm.ii..

La Regione dispone che la quota di partecipazione all'ATC sia fissata in € 42,00 (quarantadue/00) per i cacciatori residenti in Puglia e € 252,00 (duecentocinquantadue/00) per i non residenti. La quota di partecipazione per la concessione dei permessi giornalieri viene stabilito in Euro 5,16 (cinque/16) per ogni giornata di caccia alla fauna selvatica per i cacciatori residenti in Regione e in Euro 20,00 (venti/00) per gli extraregionali alla fauna migratoria.



Utilizzazione delle somme gestite dalla Regione

(ex comma 3 art. 51 L.R. n. 59/2017)

- * il 20% di € 2.000.000,00 = € 400.000,00
- somme da utilizzare, ai sensi del comma 3 dell'art. 51, per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa, precisamente:
- a) il 6 per cento per la gestione del fondo di tutela istituito per la prevenzione e per gli indennizzi relativi ai danni non altrimenti risarcibili e i cui residui annuali sono cumulabili nelle annate successive (€ 120.000,00);
- b) il 4 per cento per spese proprie inerenti la stampa del calendario venatorio, tesserini regionali e materiale didattico-divulgativo inerente le finalità della L.R. 59/2017 (€ 80.000,00);
- c) il 10 per cento da destinare agli osservatori faunistici territoriali e centri territoriali di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà per le loro attività, come da previsioni riportate nella L.R. 59/2017 (€ 200.000,00).

Utilizzazione del fondo di tutela

L'accesso al fondo di tutela, previa richiesta alla Regione, potrà essere effettuato con le modalità, priorità e termini sanciti nell'art. 52 L.R. n. 59/2017 e dal vigente Piano Faunistico Venatorio regionale.

In particolare per quanto attiene la quota del fondo destinata al finanziamento degli interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica, la Regione Puglia, pur nelle more dell'approvazione definitiva del nuovo Piano Faunistico Venatorio regionale, attiverà specifica procedura pubblica di bando o di sportello rivolta alle aziende agricole interessate, al fine di meglio orientare l'efficacia della spesa.

Disposizioni finali

Le Zone di protezione della fauna selvatica (Oasi di protezione e Zone di ripopolamento e cattura), i Centri pubblici e le altre aree in cui è vietato l'esercizio venatorio nonché le zone a gestione privatistica sono individuate dal vigente Piano faunistico venatorio regionale a cui il presente Programma fa esplicito riferimento.

Gli Ambiti territoriali di caccia sono delimitati da confini naturali ben visibili. In caso contrario da tabelle poste a cura del Comitato di Gestione con scritta rossa su fondo bianco (art. 3 R.R. n. 3/99 e ss.mm.ii.).





OSSERVATORIO FAUNISTICO REGIONALE

La L.R. n. 59 del 20/12/2017 art. 6 configura l'Osservatorio Faunistico, Struttura Tecnica Regionale con funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento.

In relazione all'annata 2016/2017 è stata effettuata una campionatura del 13.26% su 22.041 tesserini pervenuti.

In particolare, si è prestata maggiore attenzione alle Province di Bari e Foggia, sia per l'intensità dell'esercizio venatorio, sia per la varietà faunistica delle zone ivi comprese. Le acquisizioni di dati per le altre Province rappresentano il 25.24% dei tesserini esaminati, a fronte del 74.76% relativo alle Province di Bari e Foggia.

Il dato risulta essere indicativo, idoneo a fornire degli orientamenti sulla presenza delle specie cacciabili sul territorio pugliese.

I prelievi derivanti dall'attività venatoria 2016/17 sono esposti nella tabella seguente:

	TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI ABBATTIMENTI SUL TERRITORIO REGIONALE																					
Prov	Anatidi	Coniglio Selvatico	Cinghiale	Rallidi	Lepre	Trampolieri	Starna	Volpe	Fagiano	Alfodola	Beccaccia	Cesena	Colombaccio	Cornacchia	Gazza	Ghiandaia	Merio	Quaglia	Tordo Bottaccio	Tordo Sassello	Tortora	Totale
BA	6	3	39	83	59	0	2	115	1	309	475	1160	321	0	0	0	3195	256	34507	2085	292	42908
BAT	21	15	45	460	44	_ 1	1	8	19	420	50	83	87	0	0	0	148	258	1672	329	67	3728
BR	0	0	1	0	17	0	0	0	0	4	2	24	3	0	0	0	101	13	737	22	2	926
FG	2981	3.	232	449	2006	560	22	74	115	9908	1609	1733	5073	0	10	3	2429	7171	28876	1942	1824	67020
TA	85	10	25	56	31	0	0	22	26	704	239	222	413	0	0	0	2758	275	19494	767	444	25571
LE	3	0	0	0	0	0	0	3	1	7	104	10	2	0	0	0	457	27	6217	45	8	6884
Totale	3096	31	342	1048	2157	561	25	222	162	11352	2479	3232	5899	0	10	3	9088	8000	91503	5190	2637	

Sia pur in modo orientativo, dai dati sugli abbattimenti risulta chiaramente una forte presenza di turdidi, seguiti dall'allodola, merlo e quaglia.

Poco presenti nel carniere la cornacchia grigia, la gazza e la ghiandaia.

In merito alla specie *sus scrofa*, con riferimento a titolo esemplificativo del territorio foggiano, rispetto alla precedente annata venatoria si registra un incremento di abbattimenti.

Per l'annata 2017/2018 i tesserini venatori consegnati ai cacciatori pugliesi sono complessivamente pari a n. 21.770.

L'Osservatorio, consapevole dei limiti delle rilevazioni fino ad oggi effettuate a campione, si sta attivando per porre in essere iniziative per innovare la metodologia di estrazione ed elaborazione dei dati al fine di fornire un quadro sempre più attendibile e completo sul prelievo venatorio.



È indispensabile attuare un integrale processo di informatizzazione della lettura dei tesserini, al fine di superare la difficoltà attualmente legata alla rilevazione manuale dei dati contenuti in oltre 20.000 tesserini, che annualmente la Regione riceve al termine della stagione venatoria.

Il presente allegato è composto da numero 09 fogli

> Il Dirigente della Sezione (dr./Luca Limongelli)